

# STORIA ROMANA

## Scienze dei Beni culturali; Storia

---

Ventiseiesima lezione :

24-04-2024



# PER UNA STORIA DEL BENESSERE A ROMA ANTICA

L'acqua tra benessere e politica da Augusto alla dinastia giulio-claudia

# Vitr. 8 praef. 4.; 8.6.15

*[Aqua] est enim maxime necessaria et ad vitam et ad delectationes et ad usum cotidianum*

L'acqua è infatti necessaria sia per le sue funzioni vitali sia per i piaceri e sia per l'uso quotidiano.

**Quae potui de aquae virtute et varietate, quasque habeat | utilitates quibusque rationibus ducatur et probetur, in hoc volumine posui;**

**Vitr. 8.3.28 Quare magna diligentia industriaque quaerendi sunt et eligendi fontes ad humanae vitae salubritatem.**

**Vitr. 8.4.2. Item si legumina in vas cum ea aqua coniecta ad ignem posita celeriter percocta fuerint, indicabunt aquam esse bonam et salubrem. Non etiam minus ipsa aqua, quae erit in fonte, si fuerit limpida et perlucida, quoque pervenerit aut profluxerit, muscus non nascetur neque iuncus, neque inquinatus ab aliquo inquinamento is locus fuerit, sed puram habuerit speciem, | innuitur his signis esse tenuis et [in] summa salubritate.**

In questo libro ho parlato delle proprietà dell'acqua, delle diverse qualità e del suo utile impiego, di come fare per trasportarla e per provarne la qualità

Ecco perché bisogna cercare e scegliere con la massima cura quelle fonti in grado di garantire la salubrità della vita umana.

2. Lo stesso facendo cuocere in quell'acqua dei legumi avremo la conferma della sua bontà e salubrità se la cottura avverrà in tempi rapidi. Inoltre la stessa acqua di fonte se è limpida e trasparente non favorirà certo la crescita di muschi o di giunchi là dove essa scorre, e quindi anche il luogo avrà un aspetto salubre non compromesso da alcuna forma di inquinamento, a conferma del fatto che quell'acqua è particolarmente leggera e salubre.

# LA LEGITTIMAZIONE DEI PIACERI IDRICI (*DELECTATIONES*)

Varr. *RR* 1.4.1: *Agricolae ad duas metas dirigere debent, ad utilitatem et voluptatem. Utilitas quaerit fructum, voluptas delectationem.*

**DALL'OTIUM AL SECESSUS** - Suet. *Aug.* [97] poichè alcuni noiosi seccatori lo trattenevano in tribunale chi con una causa chi con un'altra, esclamò — e anche questa sua frase stessa fu poi messa insieme ai presagi — che da quel momento non si sarebbe fermato più a Roma, anche se tutto congiurasse a trattenerlo. E messosi in viaggio, raggiunse Astura<sup>1</sup> e di lì contro il suo costume imbarcatosi di notte per approfittare del vento favorevole, si ammalò cominciando con una diarrea. [98] Allora, costeggiata la Campania e le isole vicine, rimase anche ritirato per quattro giorni a Capri, con l'animo ben disposto al riposo e alla massima affabilità.

**L'UFFICIO DEI PIACERI** – Suet. *Tib* [40-42] Dopo aver percorso la Campania inaugurando a Capua il Campidoglio, a Nola il tempio di Augusto (questo era stato il motivo ufficiale del suo viaggio), si recò a Capri: l'isola gli piaceva un mondo, perché ci si poteva sbarcare su un unico e piccolo lido, essendo circondata da ogni altra parte da rocce altissime, le quali scendono a picco sul mare profondo [...] ritiratosi sull'isola, a tal punto tralasciò di occuparsi degli affari di stato (*regressus in insulam rei publicae quidem curam abiecit*) [...], potendo nell'isolamento sfrenarsi perché, per così dire, era lontano dagli occhi dei Romani (*quasi civitatis oculis remotis*), diede finalmente sfogo a tutti i suoi vizi che fino ad allora aveva cercato di tenere nascosti [...] Istituì quindi un nuovo ministero per i piaceri, a capo del quale mise il cavaliere romano Tito Cesonio Prisco..

# LA LEGITTIMAZIONE DEI PIACERI IDRICI (*DELECTATIONES*)

Cels. 3.24.5: *Per omne vero tempus utendum est exercitatione, fricatione: si hiemps est, balneo; si aestas, frigidis natationibus; lecto etiam et conclavi cultiore, lusu, i<o>co, ludis, lascivia, per quae mens exhilaretur.*

In verità per tutto questo tempo bisogna fare uso dell'esercizio e dello sfregamento: se è inverno, di un bagno caldo, se è estate, di nuotate in acqua fredda; e bisogna anche far ricorso a un letto e ad una camera il più confortevoli possibili, allo svago, al gioco, a passatempi, ad una spensieratezza per mezzo della quale la mente si rallegri.

# LA LEGITTIMAZIONE DEI PIACERI IDRICI (*DELECTATIONES*)

Cels. 4.32.1-2: *Ex quocumque autem morbo quis invalescit [...] debet [...] delectationis causa, quantum iuvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa actione; tum gestari diu, multa frictione uti, loca, caelum, cibos saepe mutare. Ubi triduo quadriduove vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam.*

Da qualunque malattia uno si riprenda, deve fare delle passeggiate di piacere finché lo gradisce, farsi accompagnare in giro a lungo, ricorrere molto a massaggi e cambiare spesso luoghi, aria e cibi. Dopo che si è bevuto vino per tre o quattro giorni, si devono intervallare uno o due giorni di acqua.

LA  
LEGITTIMAZIONE  
DEI PIACERI  
IDRICI  
(UN EXCURSUS  
STORICO)

- Agrippa edile (33 a.C.)
- *de architectura* (anni venti – anni dieci di I sec. a.C.)
- Augusto eredita la villa Pausilypon a Napoli (15 a.C.)
- Tiberio si ritira presso villa Iovis a Capri (27. d.C.) e istituisce l'*officium a voluptatibus*




DE AQVAEDVCTIBVS  
VRBIS ROMAE

- I • AQVA APPIA
- II • AQVA ANIO VETVS
- III • AQVA MARCIA
- IV • AQVA TEPVLA
- V • AQVA IVLIA
- VI • AQVA VIRGO
- VII • AQVA ALSIETINA
- VIII • AQVA ANIO NOVVS
- IX • AQVA CLAVDIA
- X • AQVA TRAIANA
- XI • AQVA ALEXANDRIANA
- XII • AQVA ANTONINIANA

REGIONES  
QVATTVORDECIM

- I • PORTA CAPENA
- II • CAELIMONTIVM
- III • ISIS ET SERAPIS
- IV • TEMPLVM PACIS
- V • ESQVILIAE
- VI • ALTA SEMITA
- VII • VIA LATA
- VIII • FORVM ROMANVM
- IX • CIRCVS FLAMINIVS
- X • PALATIVM
- XI • CIRCVS MAXIMVS
- XII • PISCINA PUBLICA
- XIII • AVENTINVS
- XIV • TRANSTIBERIM





## Front. Aq. 105-106

Chi vorrà derivare acqua per usi privati (*qui aquam in usus privatos deducere volet*) dovrà richiederla e presentare la licenza imperiale al commissario, il quale darà immediatamente corso alla concessione [...] «Visto il rapporto dei consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, secondo cui certi privati prelevano acqua dai condotti pubblici, i consoli hanno richiesto in proposito il parere del Senato che ha disposto quanto segue: nessun privato abbia il permesso di prelevare acqua dagli acquedotti pubblici (*ex rivis publicis*); tutti coloro che ne abbiano diritto la prendano dai depositi (*ex castellis*); i commissari si occupino di quali siano i luoghi in cui fuori e dentro Roma i privati possano effettivamente far costruire dei depositi da cui prelevare l'acqua che avranno ottenuto da depositi pubblici per ordine del commissario delle acque». In questa delibera del Senato è da notare che si può derivare acqua solo da un deposito (*ex castello*), per impedire che il condotto ed i tubi pubblici (*rivi aut fistulae publicae*) siano frequentemente intercettati.

# Front. Aq. 129-130

Cosa avverrebbe se questi abusi non fossero impediti da **una legge molto ben concepita** e non venisse comminata una pena severa ai trasgressori? Per questo trascrivo il testo della legge:

«Il console Tito Quinzio Crispino ha proposto al popolo una legge secondo la prassi e il popolo ha votato regolarmente nel Foro, davanti ai rostri del Tempio del divino Giulio, il 30 giugno [...] Chiunque dopo l'entrata in vigore della presente legge, intenzionalmente o con manovre fraudolente, avrà bucato, rotto, fatto aprire o deteriorare i canali, i condotti, gli archi, i tubi, i depositi o i bacini degli acquedotti che sono portati a Roma, impedendo che tutto o uno di detti acquedotti possa giungere nella città di Roma, versarvi, scorrervi, giungervi, o esservi condotto; o avrà impedito l'emissione, distribuzione, ripartizione o conduzione delle acque nei bacini e nei depositi a Roma e nei luoghi o edifici che sono o saranno adiacenti alla città, nei giardini, nelle tenute, nei terreni ai cui proprietari l'acqua è o sarà concessa o attribuita, il colpevole sia condannato ad un'ammenda di 100.000 sesterzi da pagare al popolo romano. Qualunque danno egli abbia causato, sia condannato a riparare, restaurare, rimettere in piedi, ricostruire, installare o rapidamente demolire quanto ha costruito, senza manovre fraudolente» [...]

Devo riconoscere che quanti trasgrediscono una legge tanto utile meritano la pena che essa prevede. **Ma si è dovuto richiamare con cautela al senso della legge coloro che una negligenza a lungo perpetrata ha indotto in errore.** Pertanto mi sono impegnato con solerzia, nei limiti del possibile, che non fossero resi pubblici i nomi dei contravventori. Quelli che, una volta avvertiti, hanno fatto ricorso all'indulgenza dell'imperatore, possono ringraziare me del favore ottenuto. Per l'avvenire spero non sia necessario applicare la legge, sebbene io debba mantenere il dovere dell'incarico anche a costo di provvedimenti rigorosi.

# Front. Aq. 11

*Quae ratio moverit Augustum, providentissimum principem, perducendi Alsietinam aquam, quae vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius gratiae, immo etiam **parum salubrem ideoque nusquam in usus populi fluentem**; nisi forte cum opus Naumachiae adgrederetur, **ne quid salubrioribus aquis detraheret**, hanc proprio opere perduxit et quod Naumachiae coeperat superesse, hortis adiacentibus et privatorum usibus ad inrigandum concessit*

Non riesco a capire quale motivo abbia indotto Augusto, imperatore tanto dotato di capacità previsionale, a costruire l'*aqua Alsietina* che è detta *Augusta*: la sua vena d'acqua non è fatto raccomandabile, anzi è **nociva e per questo non viene distribuita in alcuna zona per il consumo pubblico**. Probabilmente quando Augusto cominciò la costruzione della Naumachia, **per non togliere nulla alle altre adduzioni potabili**, canalizzò questa in condotti speciali, e l'acqua superflua per la Naumachia la concedette ai giardini adiacenti e agli usi privati per l'irrigazione.

# LA NORMATIVA AUGUSTEA SUGLI ACQUEDOTTI (UN *EXCURSUS* STORICO)

- *Senatus consultum* su richiesta dei consoli Q. Elio Tuberone e P. Fabio Massimo (11 a.C.)


- *Lex Quinctia de aquaeductibus* (9 a.C.)

*in domus privatas ne desit in publico*

Cfr. Vitr. 8.6. 2. Nel serbatoio centrale si collochino delle tubature in grado di portare l'acqua a pozzi e fontane pubbliche; degli altri due l'uno alimenterà i bagni – motivo per cui viene pagata una tassa annuale – l'altro le abitazioni private, senza che venga sottratto nulla al fabbisogno pubblico. Infatti potendo usufruire di proprie condutture collegate alle fonti di approvvigionamento, i privati non sottrarranno quella destinata all'uso pubblico. Il motivo di tale suddivisione è giustificato dal fatto che chi si farà arrivare l'acqua in casa pagherà una tassa i cui introiti saranno destinati alla manutenzione degli acquedotti.

non enim poterunt avertere, cum habuerint a capitibus proprias ductiones.

# Il cittadino e i beni pubblici





# LA NORMATIVA AUGUSTEA SUGLI ACQUEDOTTI FU INEFFICACE?

Tac. Ann. 3

52. Seguì il consolato di Gaio Sulpicio e Decimo Aterio<sup>1</sup>: un anno tranquillo negli affari esteri. In quelli interni, si progettarono severe misure contro il lusso, che in modo preoccupante era dilagato sotto ogni forma di sperpero di denaro. Ma altri casi di spese, anche se molto riprovevoli, restavano nascosti, con prezzi per lo più falsificati, mentre lo sfarzo per i banchetti e le gozzoviglie, su cui molto si parlava, dava il timore che un imperatore così all'antica prendesse provvedimenti piuttosto repressivi<sup>2</sup>.

La questione fu introdotta da Gaio Bibulo<sup>3</sup>, a cui fecero coro tutti gli edili, dicendo che la legge suntuaria era ridotta a nulla, i prezzi illeciti dei generi di prima necessità crescevano di giorno in giorno e ci voleva ben altro che ordinarie disposizioni<sup>4</sup>. Quando si volle cono-

<sup>2</sup> Gli edili avevano fra gli altri (cfr. I 3 n. 1) anche il compito di depositare e custodire i decreti del Senato nell'erario, che si trovava nel tempio di Saturno su cui cfr. II 41 n. 1. Il senso di tale provvedimento da parte del Senato era quello di procrastinare l'entrata in vigore dei decreti stessi.

52. <sup>1</sup> Anno 22 d.C. Gaio Sulpicio Galba, fratello maggiore del futuro imperatore Galba (cfr. VI 15 n. 1), nel 36 d.C. avendo appreso di essere stato escluso da Tiberio dal sorteggio di una provincia (cfr. VI 40), si ucciderà. Su Aterio Agrippa, cfr. I 77 n. 2.

<sup>2</sup> Questo tema era già stato discusso in Senato durante l'impero di Tiberio (cfr. II 33 e III 33 e 34).

<sup>3</sup> Non altrimenti noto.

scere l'opinione dei senatori, essi passarono l'intera questione all'imperatore. Tiberio rifletté a lungo se questa dilagante rilassatezza si potesse frenare; se il freno fosse più di danno allo Stato, ovvero quanto scorno nascesse da un tentativo non riuscito, ovvero quale vergogna e disonore di illustri personaggi causasse la riuscita. Si decise infine a inviare al Senato una lettera, così concepita.

53. « In altre questioni, o senatori, è forse utile la mia presenza, per ascoltare ed esporre quanto io ritenga proficuo allo Stato; nella questione presente, invece, è utile la mia assenza, perché voi fareste risaltare l'espressione preoccupata di quelli che rientrano nell'accusa di un vergognoso lusso, e io non potrei vederli e coglierli quasi in flagranza. Se quei galantuomini che sono gli edili si fossero prima consultati con me, non so se non li avrei persuasi a tollerare magagne radicate e inveterate, col rischio di ottenere, come unico risultato, l'aperta ammissione nostra di non poter combattere taluni mali. Ma essi hanno giustamente assolto al loro dovere e vorrei che anche gli altri magistrati ne seguissero l'esempio. D'altra parte, se il mio silenzio non è corretto, non è facile il mio intervento, perché non svolgo funzioni di edile o di pretore o di console. Dall'imperatore si pretende qualcosa di eccezionale, di miracoloso; e mentre gli altri, ciascuno per sé, conseguono giustamente il plauso delle loro valide azioni, gli errori di tutti si mettono a carico di uno solo.

« Quale dovrebbe essere il mio primo divieto, il primo passo di riforma verso la tradizione antica? Le sconfinite aree delle nostre ville? Il numero e la varia nazionalità degli schiavi? La quantità dell'oro e dell'argento? I capolavori della scultura e della pittura? La moda che non distingue più gli uomini dalle donne? O la mania propria

54. « So benissimo che nei banchetti e nei luoghi di ritrovo si lamentano siffatti abusi e si invoca una misura; ma se si fa una legge e si stabilisce una pena, le stesse persone si metteranno a blaterare che si vuol sconvolgere la società, che si procaccia la rovina dei cittadini più illustri e che nessuno è senza colpa. Eppure, anche le malattie croniche e diffuse del corpo non si possono arrestare se non con rimedi drastici e dolorosi. Menti corrotte e anche corruttrici, moralmente malate e preda delle proprie passioni, non possono essere ricondotte alla ragione con freni più deboli dei loro disordinati impulsi. Tante leggi furono varate dagli antichi; tante aggiunte dal divo Augusto: le une sono cadute in dimenticanza, le altre – a maggior vergogna – sono violate con tracotanza. Per il lusso non c'è stato più timore. Se uno aspira a ciò che è ancora legale, ha il timore che non lo sia più; ma se uno trasgredisce i divieti senza pagarne la pena, non gli resta più né paura né ritegno.

« Perché un tempo la modestia del vivere era regola generale?

« Perché ognuno si imponeva un limite, perché eravamo cittadini di una sola città; e non avevamo neppure gli incentivi di oggi, perché la nostra signoria si limitava all'Italia. Con le vittorie in terre straniere, ci siamo abituati a consumare la roba degli altri; con quelle civili, a consumare anche la nostra. E che malanno da poco è questo che gli edili ci sottopongono! Come passa in ultima linea, se guardiamo al resto!

Se poi qualche magistrato vuol mostrarsi tanto zelante e intransigente da voler opporsi all'andazzo comune, gli faccio i miei elogi e gli confesso che mi libera di una parte delle mie fatiche; ma se vuole mettere sotto accusa i vizi e poi, raggiunta la gloria di questo bel gesto, solleva degli odi e li addossa tutti a me, credetemi, o senatori, che anch'io non vado in cerca di guai. Ne accetto di gravi, e per lo più immeritati, a favore dello Stato; ma quelli futili e inutili e lesivi per me e per voi, giustamente io non li voglio ».

55. Dopo la lettura del messaggio di Tiberio si esonerano gli edili da una simile impresa. Le feste sfarzose, che si continuarono a tenere con grande sperpero di denaro nel volgere di un secolo, dalla fine della guerra di Azio al fatto d'armi che rese Galba imperatore, andarono a poco a poco in disuso.



# Suet. Claud.

[20] Nell'attendere alle grandi opere pubbliche, badò più all'utilità che al numero di esse: ecco le principali: l'acquedotto che Gaio aveva incominciato e pure il prosciugamento del lago Fucino e il porto di Ostia, quantunque sapesse che Augusto aveva rifiutato la prima di queste due ultime opere pubbliche ai Marsi che ne lo pregavano e ripregavano, e che il Divo Giulio aveva spesso progettato il porto di Ostia, ma i lavori non li aveva mai cominciati per le difficoltà. Con un acquedotto in pietra furono condotte a Roma, e ripartite in gran numero di bacini molto ben allestiti, le acque fresche e copiose delle sorgenti Claudie le quali hanno nome, rispettivamente, Cerulea, Curzia e Albudigna, e di un ramo dell'Aniene nuovo. [2] Si accinse all'opera del Fucino con la speranza di trarne un buon guadagno, non meno che un motivo di gloria, poichè alcuni proprietari avanzarono la proposta di prosciugare a proprie spese il lago, a condizione che i terreni, che ne sarebbero risultati, venissero loro concessi.

*Opera magna potius necessaria quam multa perfecit sed vel praecipua: ductum aquarum a Gaio inchoatum, item emissarium Fucini lacus portumque Ostiensem, quanquam sciret ex iis alterum ab Augusto precantibus assidue Marsis negatum, alterum a Divo Iulio saepius destinatum ac propter difficultatem omissum. **Claudiae aquae gelidos et uberes fontes**, quorum alteri Caeruleo, alteri Curtio et Albudigno nomen est, simulque rivum Anienis novi lapideo opere in urbem perduxit divisitque in plurimos et ornatissimos lacus. Fucinum adgressus est **non minus compendii spe quam gloriae**, cum quidam privato sumptu emissuros se repromitterent, si sibi siccati agri concederentur.*